

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, nr. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265.

- ART. 2 -

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

- ART. 3 -

I medici necroscopi dipendono dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. che provvede alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale. Propongono al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

- ART. 4 -

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere tumulate, le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) persone decedute in Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle Parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Ozzano dell'Emilia;
- e) persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Ozzano, siano nate in esso;
- f) residenti in passato in Ozzano;
- g) figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti, coniuge o convivente di residenti;
- h) aventi parenti sepolti nel cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela entro il 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- i) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- j) i resti mortali delle persone sopraelencate;

k) in via del tutto eccezionale, nei casi non previsti dai precedenti punti, il Responsabile del Servizio, in base a motivato parere vincolante espresso dalla Giunta Comunale, può:

1. autorizzare la sepoltura di persone che pur non risiedendo ad Ozzano abbiano acquisito particolari meriti nei confronti del Paese e della cittadinanza;
2. autorizzare la tumulazione/dispersione delle ceneri di persone, che pur non risiedendo ad Ozzano abbiano instaurato, nel corso della vita, un duraturo ed evidente legame con il Comune di Ozzano, tale da porsi come reale espressione di una integrazione forte e completa con il territorio e con la sua popolazione. Tale legame deve essere oggettivo e dimostrabile ed essere manifestamente esplicitato nella richiesta da farsi a cura del soggetto interessato e/o dei suoi aventi causa.”.

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere inumate, esclusivamente le salme di persone che avevano in vita la residenza nel Comune di Ozzano dell'Emilia o vi erano nate, ad eccezione di coloro che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo, strutture assistenziali o istituti per la cura delle malattie mentali, o per detenzione in istituti di correzione e pena.

- ART. 5 -

Nei cimiteri comunali di Ozzano dell'Emilia, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.

Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Responsabile del Servizio che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, in pagine numerate e vidimate dal Sindaco (o suo delegato) mediante apposizione di timbro in ogni pagina, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- esegue, previa disposizione del Responsabile del Servizio, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati ed ogni altro intervento di privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

-- ART. 6 -

Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:

ORARIO ESTIVO: dal giorno di entrata in vigore dell'orario legale (ultima domenica di marzo)
dalle ore 7.00 alle ore 19.00

ORARIO INVERNALE dal giorno di entrata in vigore dell'orario solare (ultima domenica di ottobre)
dalle ore 7.00 alle ore 17.00

(salvo diversa disposizione della Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale DPCM)

Modifiche all'orario sopra indicato potranno essere disposte con apposito atto del Sindaco.

- ART. 7 -

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani o altri animali ne' a fanciulli ad età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

- ART. 8 -

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre.

Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

- ART. 9 -

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.

Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

- ART. 10 -

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

- ART. 11 -

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

TITOLO III

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E CONSTATAZIONE DI DECESSO

- ART. 12 -

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo del decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o da un loro delegato (anche impresa di Pompe Funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'Ufficiale di Stato Civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del T.U. 1238/1939;

- ART. 13 -

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco e per esso all'Ufficio competente la malattia ritenuta la causa di morte, mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità (ISTAT).

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico Necroscopo nominato dall' U.S.L..

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza, da parte del medico curante, del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia - o meno - presenziato al decesso.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n. 185 ed in tale caso, il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. (o suo delegato) dispone circa il trattamento, il trasposto la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma, esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990)

- ART. 14 -

La visita di controllo non può essere effettuata prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; la constatazione della morte verrà effettuata a cura del Medico Necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi nell'atto di morte, compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Le funzioni di Medico Necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, sia la scheda sulla causa di morte sia il certificato necroscopico.

Il Comune deve inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Il registro con l'elenco e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 15 -

Le funzioni del medico Necroscopo sono esercitate alle dipendenze del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. stessa.

- ART. 16 -

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

L'Azienda U.S.L., salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico Necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, ed alla stessa autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

- ART. 17 -

Il trattamento antiputrefattivo previsto dal D.P.R. 285/1990, agli artt. 32 e 48 potrà essere eseguito da personale tecnico delegato dal Coordinatore Sanitario.

- ART. 18 -

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- ART. 19 -

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere rinchiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione con apparecchi refrigeratori e a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tenatoscopici, nei casi di malattia infettiva o diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure quando ricorrano particolari ragioni da parte del Sindaco, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato (artt. 8 e 10 del D.P.R. 285/1990).

E' invece da protrarre, fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o nei sospetti di morte apparente, salvo che il Medico Necroscopo non accerti sicura morte come predetto (art.9 del D.P.R. 285/90).

- ART. 20 -

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Deve essere garantita una opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari e da parte del personale addetto al fine di rilevare le eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, prescrive le speciali misure cautelative.

In casi di particolari necessità il Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 285/90.

- ART. 21 -

Il Comune deve disporre di un locale ubicato nel cimitero o di altro locale idoneo sito in struttura sanitaria pubblica per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone (previo assenso del Coordinatore Sanitario):

- a)morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b)morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c)ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica;
- b)deposito per il periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsia e accertamenti medi legali, riconoscimento, trattamento igienico conservativo;
- c)deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività .

Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'Obitorio.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e circolare esplicativa del 24/6/1993 n. 24, per quanto attiene l'obbligo della dotazione di celle frigorifere. L'attività descritta nel presente articolo è servizio pubblico obbligatorio.

- ART. 22 -

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39.

Il rilascio dei cadaveri o parte di essi a scopo di studio, deve essere autorizzato di volta in volta dal Responsabile del Servizio e deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per autopsie e trattamenti di imbalsamazione che devono avvenire secondo le prescrizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- ART. 23 -

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- ART. 24 -

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

- ART. 25 -

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 26 -

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere, raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 27 -

Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione viene effettuato come segue:
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

- ART. 28 -

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 27 presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

- ART. 29 -

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

- ART. 30 -

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

- ART. 31 -

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda U.S.L. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda U.S.L., deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

- ART. 32 -

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

- ART. 33 -

Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

- ART. 34 -

Si osservano, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui sopra e della relativa circolare esplicativa (n. 24/1993).
Si fissa il termine di 48 ore, trascorso il quale si deve procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica. Eventuali deroghe saranno concesse solo qualora possano essere utilizzate apparecchiature refrigeranti.

TITOLO VII

INUMAZIONE

- ART. 35 -

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

- ART. 36 -

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

- ART. 37 -

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

- ART. 38 -

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

- ART. 39 -

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disagregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno seppellimento.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

- ART. 40 -

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI

- ART. 41 -

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

Nelle tombe di famiglia di nuova costruzione (composte di n. 8 loculi), dovrà essere applicato sulla porta, in esterno, il cognome (o i cognomi) della/e famiglia/e che ha/hanno ottenuto la concessione, con onere a carico del concessionario. L'iscrizione dovrà essere approvata dal Comune.

I concessionari di una Tomba di famiglia muniti di porta con chiusura a chiave, dovranno depositare copia di tale chiave presso il custode del cimitero.

- ART. 42 -

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

In ogni loculo deve essere tumulata la salma indicata nella concessione.

E' consentito conservare nei loculi, anche a scadenza, i resti mortali provenienti da esumazione da campo comune, cremazioni, o da altre sepolture ad inumazione o tumulazione purchè appartenenti a persone legate da vincoli di parentela entro il 3° grado con la salma di cui alla concessione e lo spazio interno del loculo lo consenta.

Analogamente nelle cellette ossario chieste in concessione per salme cremate, essendo le urne cinerarie di dimensioni ridotte, si applicano le norme di cui al comma precedente.

Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi una salma tumulata già da più di anni 30 (trenta) può essere richiesta la riduzione della salma e il permesso di tumulazione di un altro familiare avente diritto purché nel loculo stesso rimanga tumulata la salma o i resti della salma originaria per la quale era stata fatta la concessione.

Qualora in loculi a concessione perpetua venga fatta richiesta di spostamento della salma o dei resti della salma per la quale era stata fatta la concessione originaria, ad altro loculo, ossario o cimitero, la concessione decade e il loculo ritorna di proprietà del Comune che ne potrà disporre la vendita in concessione trentennale o cinquantennale-usato, come disposto dall'art. 56 del presente regolamento.

- ART. 43 -

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le casse destinate alla tumulazione di salme nelle Tombe di Famiglia di nuova costruzione (composte di n. 8 loculi) non devono avere dimensioni superiori a cm.225 di profondità, cm 73 di larghezza e cm 66 di altezza.

E' fatto divieto di apporre qualunque cosa sporgente ai muri laterali delle Tombe di Famiglia per permettere il libero accesso del feretro nell'apposito loculo.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 44 -

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono disciplinate dal Responsabile del Servizio.

- ART. 45 -

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio di custodia.

- ART. 46 -

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

- ART. 47 -

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

- ART. 48 -

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 nr.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

- ART. 49 -

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono disciplinate dal Responsabile del Servizio. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino nella condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Coordinatore Sanitario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

- ART. 50 -

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

- ART. 51 -

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 44 del presente regolamento.

- ART. 52 -

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- ART. 53 -

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazioni dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette- ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni. Deve essere predisposta la realizzazione - in ogni cimitero - di un cinerario comune. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

- ART. 54 -

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- a)** Inumazione decennale in campo comune, gratuita nei soli casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 7-bis D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito con la Legge n. 26 del 28/02/2001;
- b)** sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiati;
 - 2) loculi singoli per tumulazione di nuclei famigliari, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiati;
 - 3) cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
 - 4) aree per la costruzione di sepolture private;
 - 5) tombe per sepolture private destinate ad inumazioni di nuclei famigliari, costruite dal Comune.
- c)** cinerario comune
- d)** nicchia cineraria.

Nel Cimitero del Capoluogo può essere identificata un'apposita area da destinare a caduti in guerra per i quali vi sia l'obbligo di mantenere la memoria, sulla base dei medesimi criteri previsti dall'art. 4 lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), j), k) del presente regolamento.

Le salme di cui trattasi sono esenti dal turno di rotazione ordinario e saranno conservate fino alla definitiva sistemazione in ossari o sascerari appositamente costruiti.

Qualsiasi traslazione di salme dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

- ART. 55 -

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

L'assegnazione di aree e/o di tombe private viene effettuata su disponibilità e sulla base di criteri stabiliti con apposito atto deliberativo.

- ART. 56 -

Le concessione di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, al momento del decesso e per 30 (trenta) anni, salvo rinnovo. Nel caso in cui il richiedente sia persona sola, senza alcun parente tenuto al mantenimento o parenti prossimi, la concessione può essere richiesta antecedentemente alla data del decesso, fermi restando i requisiti posti dal precedente art. 4 - Titolo II;

b) concessioni per 60 anni, salvo rinnovo di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti, anche per viventi, fermi restando i requisiti posti dal precedente art. 4 - Titolo II;

c) concessione del secondo loculo per congiunto di 1° grado o coniuge (o convivente) ancora vivente purché il destinatario compia il 60° anno di età nel corso dell'anno in cui avviene la richiesta, per anni 50 (cinquanta).

d) concessione di aree o loculi per tumulazione di nuclei famigliari, per 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

- ART. 57 -

La concessione del secondo loculo a disposizione è consentito solo per il congiunto anziano ancora vivente di 1° grado e coniuge o convivente (tale condizione deve risultare da apposito certificato anagrafico) di età superiore agli anni 60, con l'obbligo di prestarlo al Comune in caso di scarsità di loculi.

La richiesta del secondo loculo deve avvenire entro 1 mese dalla concessione del primo loculo, purché disponibile.

I due loculi devono essere attigui.

Le persone di cui al comma 1 del presente articolo che, per ragioni personali, intendano avvalersi della possibilità della concessione del 2° loculo a disposizione dopo tale termine, se il loculo attiguo non è più disponibile potranno effettuare l'acquisto di due loculi nuovi attigui effettuando la retrocessione del primo concesso che ritornerà di proprietà del Comune.

Le retrocessioni sono regolamentate dall'art. 78 del presente regolamento.

- ART. 58 -

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi, ossari, tombe di famiglia tra privati. Ogni atto di disposizione è nullo di diritto.

ART. 59 -

La scelta della lapide è regolata come segue:

a) nei loculi delle campate 1 e 2 del cimitero di San Cristoforo e nei loculi del cimitero della Quaderna la lapidi dovranno essere di marmo bianco di Carrara e dovranno essere preventivamente autorizzate;

b) nelle altre campate il colore e il materiale è a discrezione dei cittadini purché conforme alle caratteristiche tecniche determinate dal Responsabile dei LL.PP.;

c) i cippi a terra dovranno avere le seguenti dimensioni: lunghezza cm 120, larghezza cm 60, altezza max cm 100. Nella parte superiore della lastra dovrà essere prevista un'apertura di almeno cm 30x 30 per favorire la mineralizzazione della salma.

d) Su ogni lapide, installata secondo le norme di cui al presente articolo, dovrà essere apposta l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

I lavori di tumulazione e di montaggio delle lapidi sono regolamentati come segue:

- a pagamento per i loculi ed ossari, sulla base di diritti stabiliti in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
- a cura e spese del beneficiario per le Tombe di Famiglia (al Necroforo comunale spetta solo l'inserimento del feretro nel loculo).

- ART. 60 -

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge o convivente, il genitore, figli, sorelle o fratelli e nipoti anche se non conviventi.

Nella traslazione di salme per abbinamento non è consentito l'acquisto del secondo loculo a disposizione con la sola eccezione per chi, non avendo usufruito della possibilità di acquisto del 2° loculo a disposizione di cui all'art 57 - 2° comma, chieda di farlo successivamente.

Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 78 del presente regolamento.

- ART. 61 -

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

- ART. 62 -

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

- ART. 63 -

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero che potrà essere in qualsiasi campata vecchia per i loculi già usati e disponibili oppure, se di nuova costruzione, la campata indicata dall'ufficio preposto, con la possibilità di scelta della fila e riga desiderati in relazione alla disponibilità al momento della richiesta. L'accesso ad una campata nuova si avrà solo ad esaurimento della precedente o nell'impossibilità di abbinamento di due loculi fatta salva la richiesta, corredata da un certificato medico, di un parente del defunto entro il 2° grado tendente ad ottenere la concessione d'uso di un loculo/ossario in posizione idonea all'inabilità dichiarata. Il Responsabile del servizio, esaminata la documentazione, potrà concedere l'accesso alla nuova campata..

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

- ART. 64 -

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione è autorizzata dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e su parere della Commissione edilizia.

- ART. 65 -

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazioni di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

Quando in un sepolcro di proprietà di una famiglia (Tomba di Famiglia) sia completo il n. dei feretri dei quali è capace, sarà in facoltà della stessa famiglia di riordinare i resti ivi sepolti da oltre 30 anni, previa richiesta di riduzione e pagamento dei relativi diritti, in un solo loculo per acquistare nuovo spazio.

- ART. 66 -

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

- **ART. 67 -(Abrogato¹)**

- **ART. 68 -**

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro. Allo scadere del periodo di concessione fissato in 99 anni (salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.285/1990), la costruzione rimane di proprietà del Comune.

- **ART. 69 -**

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio su conforme parere della commissione edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

- **ART. 70 -**

Le spese per la costruzione o per il riattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

- **ART. 71 -**

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa convenzione.

- **ART. 72 -**

Il diritto di uso delle sepolture private (Tombe di Famiglia) concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari (ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e coniugi di questi ultimi) a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore o concessionario, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

- **ART. 73 -**

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Alla morte del concessionario i depositi passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Detti eredi devono designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti al Comune stesso degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

- **ART. 74 -**

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

¹ Articolo abrogato con Deliberazione CC n..del..

- ART. 75 -

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

- ART. 76 -

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

- ART. 77 -

Le tariffe dei loculi cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Dette tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri, già consolidati: residenza o meno nel Comune di Ozzano al momento del decesso, ubicazione del loculo o dell'ossario, durata della concessione.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

La tariffa per la concessione di sepolture previste per i residenti nel Comune, sono da applicare anche per le persone già residenti in altri Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Ozzano dell'Emilia.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal Concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del Concessionario.

Il pagamento delle spese a carico del Concessionario devono essere eseguite entro la giornata di richiesta e comunque prima della tumulazione o inumazione.

Eventuali richieste di dilazioni di pagamento saranno valutate dalla Giunta che ne determinerà le modalità.

- ART. 78 -

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Non può essere tumulata una persona diversa da quella per la quale è stata fatta la concessione. L'eventuale richiesta in tal senso deve essere accompagnata da richiesta di rinuncia da parte del beneficiario (per i loculi concessi ai viventi). Il Comune rientra quindi in possesso del loculo che provvederà alla cessione con un nuovo contratto (alle tariffe in vigore al momento della concessione)

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario o tombe di famiglia non utilizzate la retrocessione avverrà alle seguenti condizioni:

- a) le retrocessioni sono consentite in qualsiasi momento e danno il diritto al rimborso quando avvengono entro 9 (nove) anni dalla data di acquisto della concessione di qualsiasi tipo essa sia
- b) il rimborso per le retrocessioni è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione.
- c) la richiesta di retrocessione di una tomba di famiglia, oltre che dal concessionario, deve essere sottoscritta anche da tutti gli aventi diritto ad usufruire della tomba oggetto della richiesta di retrocessione ed il rimborso da parte dell'Ente sarà effettuato con Determina del Responsabile del Settore e subordinato alla successiva vendita a nuovo concessionario.

- ART. 79 -

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 80 -

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

- ART. 81 -

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile del Servizio può autorizzare la cessione diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

- ART. 82 -

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Responsabile del Servizio, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute dell'atto originario di concessione.

- ART. 83 -

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

- ART. 84 -

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

- ART. 85 -

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART. 86 -

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione della Giunta che fisserà, le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

- ART. 87 -

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 88 -

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

- ART. 89 -

Il Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 128 del 2 giugno 1981, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 180 del 29 settembre 1986 è abrogato.

È abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di operazioni effettuate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.